

minata dalla Giunta Comunale ed è composta da tre membri nel rispetto del principio delle pari opportunità nel modo seguente:

- a) Segretario Generale o Vice Segretario - Presidente
b) n. 2 Componenti.

Se il posto messo a concorso è di VIII Q.F. (Capo Settore) entrambi i membri saranno scelti fra funzionari di Amministrazioni Pubbliche o docenti.

Se il posto messo a concorso è di VII - VI e V Q.F. un membro sarà nominato secondo i criteri di cui innanzi, l'altro sarà il Capo del Settore interessato.

Negli altri casi i due membri saranno nominati fra funzionari direttivi apicali dell'Ente Comune.

TITOLO V RESPONSABILITÀ

Articolo 66 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il funzionario che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

5. Se il fatto dannoso sia imputabile ai funzionari la denuncia è fatta a cura del Segretario comunale.

6. Se il fatto dannoso sia invece imputabile agli amministratori la denuncia è fatta a cura della Giunta comunale.

Articolo 67 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave: restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o

del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto ed operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 68 Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua il settore organizzativo competente per l'istruttoria e per ogni adempimento, nonché il settore responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

2. Responsabile del procedimento è il funzionario o l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa o, in caso di assenza o impedimento, colui che lo sostituisce formalmente.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua i casi in cui, ai fini del visto di regolarità tecnica di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la competenza ricade su più di un settore organizzativo. In tali casi la proposta di deliberazione è sottoposta al visto di ciascuno dei funzionari responsabili.

CAPO I Finanza, contabilità, contratti, controlli

Articolo 69 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 70 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.